

# **PRESENTAZIONE DOCUMENTI ALL'UFFICIO DI POLIZIA**

## ***Riferimenti normativi***

Art.180 del Codice della Strada.

## ***Premessa***

Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i documenti di circolazione relativi al veicolo ed i documenti di abilitazione alla guida. Tali documenti sono specificamente indicati nell'Art. 180 del Codice della strada.

## ***Le conseguenze per chi guida senza documenti***

Colui che circola con un veicolo a motore senza i documenti obbligatori previsti per la guida di tale veicolo, ma dichiara di esserne in possesso, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria che varia a seconda del veicolo condotto (Art.180 Cds).

Inoltre, l'interessato è obbligato dagli Agenti accertatori, ad ottemperare all'invito di esibire i documenti mancanti presso un qualsiasi Ufficio di Polizia.

## ***Modalità di presentazione dei documenti***

I documenti richiesti vanno presentati, in originale, ad un Ufficio di Polizia. Sarà cura dell'Ufficio stesso effettuare una copia del documento da tenere agli atti e redigere verbale dell'operazione di presa visione, di cui una copia viene rilasciata all'interessato.

Inoltre, è cura dell'Ufficio di Polizia, comunicare l'avvenuta esibizione del documento, al Comando di Polizia che ha accertato la violazione all'Art.180 del Cds ed emesso l'invito.

## ***Sanzioni***

Ai sensi dell'Art.180 c.8 del Codice della Strada, chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'invito dell'Autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, presso qualsiasi Ufficio di Polizia, per esibire documenti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 389 ad Euro 1.559 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro 389).

## ***Che cosa dice a riguardo l'Art.180 del Codice della Strada. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.***

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

- a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
- b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
- c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
- d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 23 a euro 92.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.